



Croce Rossa Italiana

**ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE**

**Delibera n. 59 del 21 dicembre 2016**

Il giorno 21 dicembre 2016, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana, regolarmente costituito, con l'astensione del Consigliere Nazionale, Massimo Nisi

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.)";

**Visto** lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana del 29 dicembre 2015, in particolare, l'articolo 33.3.d che prevede che il Consiglio Direttivo Nazionale approva i regolamenti previsti dallo Statuto, acquisito il parere favorevole della Consulta Nazionale;

**Visto**, altresì, l'art. 45.3.k del sopracitato Statuto che prevede, entro dodici mesi dall'approvazione dello stesso, l'approvazione del Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dalla Consulta Nazionale nella riunione del 19 novembre 2016;

**Preso atto** delle osservazioni emerse in riunione;

**Su proposta** del Presidente Nazionale

**D E L I B E R A**

- Di approvare il Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana (All. n.1), che costituisce parte integrante della presente delibera. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente Regolamento e/o disposizione incompatibile.
- Di dare, altresì, mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari a rendere esecutivo il Regolamento.

La presente delibera è trasmessa al Segretario Generale per il seguito di competenza.

Il Presidente Nazionale  
Avv. Francesco Rocca

Il Segretario  
Flavio Ronzi





# **REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE BANDE, DELLE FANFARE NONCHÉ DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**





## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1.1 Il presente Regolamento, previsto dall'articolo 6.6. dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, disciplina l'organizzazione e le attività delle bande, delle fanfare e dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.

### **2. ADESIONE E GRATUITÀ**

2.1 L'adesione alle bande, alle fanfare, ed ai gruppi sportivi è aperta a tutti i Soci della Croce Rossa Italiana.

2.2 L'adesione dei minorenni è subordinata a specifica autorizzazione da parte dei genitori.

2.3 Ai componenti delle bande, delle fanfare e dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana, a qualsiasi titolo e con qualsiasi incarico, non è dovuto compenso di alcun genere, neppure sotto forma di gettone di presenza o di versamento di contributi previdenziali.

## **TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI BANDE E FANFARE**

### **3. FINALITÀ**

3.1 L'attività musicale delle bande e delle fanfare è finalizzata a rappresentare l'immagine e la propaganda della Croce Rossa Italiana, con preciso riferimento all'esistenza delle musiche d'ordinanza di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, emanato in attuazione dell'articolo 3 della Legge 6 marzo 1992, n. 216.

3.2 Le bande e le fanfare partecipano a manifestazioni e cerimonie ufficiali organizzate a tutti i livelli dai Comitati della Croce Rossa Italiana, a raduni e celebrazioni organizzati da bande e fanfare dei Corpi Armati dello Stato, nonché ad eventi organizzati da enti ed associazioni che esercitino attività non in contrasto con i Principi Fondamentali.

### **4. ISTITUZIONE**

4.1 La fanfara nazionale della Croce Rossa Italiana è istituita con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che provvede altresì a designarne il Responsabile ed il Maestro Direttore.

4.2 L'istituzione delle bande, delle fanfare e delle formazioni musicali territoriali della Croce Rossa Italiana è disposta con delibera del Consiglio Direttivo Regionale C.R.I., competente per territorio, con il parere conforme del Responsabile e del Maestro Direttore della fanfara nazionale della Croce Rossa Italiana. In tal caso, la banda/fanfara/ formazione musicale assume il nome di "banda/fanfara/formazione musicale del Comitato della Croce Rossa Italiana di ...". Il Consiglio Direttivo



- Regionale C.R.I. provvede altresì a designare il Responsabile ed il Maestro Direttore.
- 4.3 A livello nazionale è costituito un elenco di tutte le bande e le fanfare territoriali della Croce Rossa Italiana, le cui spese ricadono sui bilanci dei Comitati che ne hanno chiesto l'istituzione.
- 5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ**
- 5.1 L'adesione alle bande ed alle fanfare è subordinata all'accettazione congiunta del Responsabile della banda/fanfara e del Maestro Direttore.
- 5.2 Gli orchestrali offrono la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.
- 5.3 Gli orchestrali, in particolare, hanno l'onere di esercitarsi anche individualmente al fine di mantenere inalterate le proprie capacità tecnico professionali in relazione allo strumento suonato.
- 5.4 Quando sussistono situazioni di necessità, gli orchestrali:
- a. possono essere, per esigenze artistiche, incaricati di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;
  - b. possono essere impiegati in particolari cerimonie o servizi su designazione del Maestro Direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.
- 6. IMPIEGO**
- 6.1 Ogni richiesta di impiego della banda/fanfara, proveniente sia dall'interno sia dall'esterno dell'Associazione, è trasmessa al Responsabile, che la istruisce.
- 6.2 L'impiego è disposto dal Presidente del competente Comitato C.R.I.
- 6.3 La banda/fanfara è un complesso orchestrale che opera ad organico intero. Per esigenze di servizio il Maestro Direttore può disporre l'impiego ad organico ridotto:
- a. l'organizzazione della banda/fanfara nell'impiego ad organico intero, in formazione da concerto o da parata, è determinata dal Maestro Direttore;
  - b. nell'impiego ad organico ridotto, l'organizzazione della banda/fanfara in formazione da concerto, da parata od altro, è stabilita di volta in volta dal Maestro Direttore in relazione alle esigenze di servizio.
- 6.4 Nell'impiego fuori sede, il trasporto del personale della banda/fanfara avviene in forma collettiva con i mezzi di volta in volta stabiliti. In casi eccezionali, quando ricorrano particolari esigenze, il personale può essere autorizzato a recarsi fuori sede in forma individuale.
- 6.5 Sono a carico del Comitato C.R.I. che richiede l'intervento della banda/fanfara:
- a. le spese di trasporto, di vitto e di eventuale alloggio dei componenti;
  - b. le spese di trasporto degli strumenti e del materiale;
  - c. le spese di allestimento del palco, di ogni altra eventuale struttura necessaria alle esigenze acustiche del concerto e l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza dei luoghi destinati al servizio;
  - d. l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti della S.I.A.E.
- 6.6 L'Ente/Associazione esterna che richiede l'intervento della banda/fanfara è tenuto a corrispondere, oltre alle spese di cui al comma precedente, anche un contributo di mantenimento del parco strumenti e di gestione ordinaria.



**7. ORGANO DI COORDINAMENTO**

**7.1 Il Responsabile della banda/fanfara:**

- a. coordina l'attività della banda/fanfara nel suo insieme;
- b. gestisce le adesioni dei Soci;
- c. sovrintende l'attività organizzativa di concerti, parate e manifestazioni della banda/fanfara;
- d. cura, per delega del Presidente del Comitato C.R.I. che lo ha individuato, i rapporti con l'esterno, relativi alle attività della banda/fanfara;
- e. comunica le attività programmate a tutti i componenti della banda/fanfara ed ai rispettivi Presidenti di Comitato C.R.I.;
- f. individua le figure logistiche necessarie per il funzionamento della banda/fanfara;
- g. provvede alla periodica relazione circa l'attività svolta ed il servizio reso dai componenti;
- h. verifica il corretto uso dell'uniforme ed il comportamento degli orchestrali in servizio;
- i. verifica che chi abbia fatto richiesta di servizio della banda/fanfara abbia adempiuto agli obblighi amministrativi previsti dalla legge;
- j. svolge le funzioni di cerimoniere durante le manifestazioni.

**7.2 Il Maestro Direttore della banda/fanfara:**

- a. svolge le funzioni di Direttore Artistico della medesima;
- b. organizza artisticamente i servizi, gli addestramenti e qualunque evento culturale dove partecipa la formazione;
- c. organizza il programma dei brani da eseguire;
- d. può avvalersi di collaboratori che di volta in volta ritiene più idonei, e se necessario, li convoca in trasferta con la banda/fanfara;
- e. opera a stretto contatto con il Responsabile della banda/fanfara;
- f. fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta più rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalità;
- g. individua le figure tecniche necessarie per il funzionamento della banda/fanfara;
- h. valuta la sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica;
- i. interviene nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneità musicale a svolgere i precipui compiti d'istituto;
- j. fissa il calendario delle prove coordinandosi con il responsabile, in relazione alle esigenze della concertazione;
- k. è interpellato per ogni decisione musicale;
- l. può chiedere al Presidente del competente Comitato C.R.I. di valutare l'intervento di musicanti esterni per specifici casi, al fine di completare l'organico della banda/fanfara a condizione che non venga richiesta alcuna retribuzione.

**7.3 Il Vice Maestro Direttore sostituisce, in caso di assenza, il Maestro Direttore.**



## **8. STRUMENTI**

- 8.1 Gli strumenti musicali forniti ai singoli orchestrali si intendono distribuiti a titolo d'uso per le sole esigenze di servizio.
- 8.2 Gli orchestrali sono responsabili della buona conservazione ed uso degli strumenti individuali e di reparto loro assegnati.

## **9. EQUIPAGGIAMENTO E DISTINTIVI**

- 9.1 Al Socio C.R.I. che aderisce alle attività di bande e fanfare, per il servizio di rappresentanza che espleta, è fornita apposita uniforme, il cui capitolato tecnico è annesso al presente Regolamento.
- 9.2 L'uniforme è di proprietà del Comitato C.R.I. che l'ha acquistata.
- 9.3 Il Socio C.R.I. affidatario dell'uniforme è tenuto a riconsegnarla in perfetto stato di pulizia e ordine, e fatta salva l'usura dovuta al tempo:
  - a. nel caso in cui il Comitato C.R.I. decida di sostituire l'uniforme;
  - b. in caso di uscita del Socio, per qualsiasi ragione, dalla banda o dalla fanfara.
- 9.4 In servizio non è consentito l'utilizzo di monili, occhiali da sole e telefono cellulare, né è possibile fumare o masticare gomme.
- 9.5 Gli appartenenti alla banda/fanfara possono fregiarsi del distintivo di attività da apporre sull'uniforme di rappresentanza, nonché dei distintivi di Responsabile, Maestro Direttore, Vice Direttore, Drum Major e Capo Sezione.

## **10. ARCHIVIO**

- 10.1 L'archivio è composto dalle partiture e dalle parti dei singoli strumenti, relative ai brani proposti per i repertori adottati dai maestri succedutisi nella direzione dell'orchestra a fiati.
- 10.2 Fanno parte dell'archivio anche le registrazioni in video ed in audio di brani musicali nonché il materiale *hardware* e *software* di cui l'archivio dispone.
- 10.3 Sia i brani che i beni di cui ai commi precedenti devono essere elencati in apposito registro in cui sono riportati il titolo dell'opera, l'autore, l'eventuale autore della trascrizione per banda e la data di acquisizione all'archivio.

## **TITOLO III – GRUPPI SPORTIVI**

### **11. FINALITÀ**

- 11.1 I gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana hanno per scopo istituzionale l'educazione, la formazione e l'addestramento.
- 11.2 I gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana sono finalizzati:
  - a. a rappresentare l'immagine e la propaganda della Croce Rossa Italiana;
  - b. a promuovere iniziative culturali e benefiche connesse allo sport, soprattutto nelle zone che richiedono un recupero sociale.
- 11.3 I gruppi sportivi partecipano a manifestazioni ufficiali organizzate a tutti i livelli dai Comitati della Croce Rossa Italiana, nonché dai Corpi dello Stato.



**12. ISTITUZIONE**

- 12.1 L'istituzione dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana è disposta con delibera del Consiglio Direttivo Regionale C.R.I., competente per territorio. Essi assumono il nome di "gruppo sportivo del Comitato della Croce Rossa Italiana di ...". Il Consiglio Direttivo Regionale C.R.I. provvede altresì a designarne il Responsabile.
- 12.2 I gruppi sportivi possono avere ad oggetto lo svolgimento di una o più delle discipline olimpioniche.
- 12.3 A livello nazionale è costituito un elenco di tutti i gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana, le cui spese ricadono sui bilanci dei Comitati che ne hanno chiesto l'istituzione.

**13. ATTIVITÀ**

- 13.1 L'adesione ai gruppi sportivi è subordinata all'idoneità psico-fisica, accertata dal Direttore sanitario del Comitato C.R.I. o dal medico curante.
- 13.2 Tutte le spese di organizzazione e gestione di un gruppo sportivo sono a carico del Comitato C.R.I. che lo ha istituito.

**14. EQUIPAGGIAMENTO E DISTINTIVI**

- 14.1 Al Socio C.R.I. che aderisce ad un gruppo sportivo è fornito apposito completo, da utilizzare esclusivamente nelle manifestazioni ufficiali. Tale completo è di proprietà del Comitato C.R.I. che l'ha acquistato.
- 14.2 Il Socio C.R.I. affidatario del completo è tenuto a riconsegnarlo in perfetto stato di pulizia e ordine, e fatta salva l'usura dovuta al tempo:
  - a. nel caso in cui il Comitato C.R.I. decida di sostituire il completo;
  - b. in caso di uscita del Socio, per qualsiasi ragione, dal gruppo sportivo.

**15. PROTOCOLLO D'INTESA CON IL C.O.N.I.**

- 15.1 Ai fini del presente titolo, il Comitato Nazionale C.R.I. cura la stesura di un apposito protocollo d'intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE BANDE,**  
**DELLE FANFARE NONCHÉ DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA**  
**CROCE ROSSA ITALIANA**  
*Revisione 0 del 21 dicembre 2016*



Croce Rossa Italiana

**ALLEGATO**

*Distintivo previsto per gli appartenenti alla Fanfara:*



(Diametro 7,5 cm bordo esterno)

La dicitura "FANFARA" può essere sostituita da "BANDA" a seconda delle caratteristiche della formazione e lo stesso logo può essere utilizzato con diametro di cm 4,5 al bordo esterno quale distintivo di specialità.

*Stretch previsto per gli appartenenti alla Fanfara:*

**FANFARA**  
**Croce Rossa Italiana**

Lo stretch, con ricamo rosso su sfondo bianco, si applica sul giubbotto e sulla giacca anti vento.

**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE BANDE,**  
**DELLE FANFARE NONCHÉ DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA**  
**CROCE ROSSA ITALIANA**  
Revisione 0 del 21 dicembre 2016



Croce Rossa Italiana

***Nastrini di specialità:***

Responsabile  
Banda/Fanfara



Dimensioni 340 x 93 pixel

Maestro Direttore



Dimensioni 340 x 93 pixel

Vice Maestro Direttore



Dimensioni 340 x 93 pixel

Drum Major



Dimensioni 340 x 93 pixel

Capo Sezione



Dimensioni 340 x 93 pixel

***Capi dell'uniforme:***



[www.cri.it](http://www.cri.it)

**Un'Italia  
che aiuta**

Associazione della Croce Rossa Italiana  
Via Toscana, 12 – 00187 Roma  
C.F. e P.IVA 13669721006

**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE BANDE,**  
**DELLE FANFARE NONCHÉ DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA**  
**CROCE ROSSA ITALIANA**  
*Revisione 0 del 21 dicembre 2016*



Croce Rossa Italiana



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE BANDE,**  
**DELLE FANFARE NONCHÉ DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA**  
**CROCE ROSSA ITALIANA**  
*Revisione 0 del 21 dicembre 2016*



Croce Rossa italiana



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE BANDE,**  
**DELLE FANFARE NONCHÉ DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA**  
**CROCE ROSSA ITALIANA**  
*Revisione 0 del 21 dicembre 2016*



Croce Rossa Italiana

**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0		<i>Approvazione</i>
1	=====	<i>Prima revisione</i>
2	=====	<i>Seconda revisione</i>
3	=====	<i>Terza revisione</i>
4	=====	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>

